

è che, in quanto alla forma, nessun dubbio nell'ufficio VII si è trovato per la validità dell'elezione stessa.

Resta la questione sulla capacità personale dell'eletto; il signor Luigi Basile è giudice di gran Corte criminale nell'Italia meridionale. Si è altra volta dubitato se il giudice di gran Corte criminale nell'Italia meridionale dovesse essere compreso nell'eccezione che la legge fa in favore dei consiglieri della Corte d'appello; ma anche altra volta, quando si mise innanzi questo dubbio, la Camera andò in pensiero doversi ritenere i giudici della gran Corte criminale come perfettamente simili in ragione dell'ufficio ai consiglieri di appello, mentre la gran Corte criminale dell'Italia meridionale si può riguardare come una delle sezioni delle Corti d'appello dell'Italia settentrionale, facendo le stesse funzioni, sia di tribunale d'appello nelle materie criminali, sia di sezione di accusa, nonchè di Corte d'assise, colle forme speciali della procedura penale. Quindi l'ufficio VII propone la convalidazione dell'elezione del signor Luigi Basile a deputato del collegio di Naso.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della relazione di petizioni.

I signori relatori di petizioni sono pregati di venire alla ringhiera.

MASSA, relatore. Petizione 6797. Questa petizione è presentata dalle Giunte municipali di Rivolta, di Agnadello e di Vailate. Esse si lamentano che per effetto della legge 13 ottobre 1859, soppressasi la provincia di Lodi, siano stati riuniti al circondario di Crema e alla provincia di Cremona.

In questa petizione si ricordano tutti gli inconvenienti che nascono da questa aggregazione, mentrechè, secondo che pensano i comuni petenti, l'aggiunzione loro avrebbe dovuto farsi al circondario di Treviglio e alla provincia di Bergamo.

Le ragioni sostanziali sono la maggior vicinanza e i più facili mezzi di comunicazione che hanno col circondario di Treviglio e colla provincia di Bergamo, massime che si unisce con Bergamo la strada ferrata, e che a Bergamo stesso già que' comuni debbono accedere per ragioni giudiziarie, essendo quivi posto l'ufficio del conservatore delle ipoteche.

La Commissione non ha creduto di dover minutamente intrattenersi sopra queste ragioni di maggior convenienza di unire questi comuni al circondario di Treviglio e alla provincia di Bergamo a vece di quella di Cremona, ed ha pensato che, essendo già presentato alla Camera un progetto di nuova circoscrizione amministrativa, possa essere conveniente che i reclami di questi municipi siano presenti alla Camera al momento in cui abbia ad occuparsi della nuova circoscrizione territoriale dello Stato; quindi ha deliberato di proporre alla Camera l'invio della petizione medesima negli archivi suoi, onde avergli a suo tempo gli opportuni riguardi; e queste sono le conclusioni che vi propongo di adottare.

(La Camera approva.)

6301. Dal tenore stesso dell'enunciativa con cui è portata nell'elenco questa petizione, si appalesa come non possa essere accolta; onde la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Il petente Luigi Tamanini, qualificandosi erede della propria consorte, si lagna che in un giudizio di graduazione

un'eredità di questa sia stata collocata colla condizione che dovesse giustificare la sua qualità del proprio originario creditore, e ciò nel termine stabilito per le opposizioni. Per mutazioni sorvenute nella persona creditrice, non si è nel termine alle opposizioni fatto constare della qualità di erede di costei dal creditore originario, quindi non si è fatto luogo alla spedizione del mandato di pagamento in quel giudizio d'ordine. Il Tamanini si rivolse al ministro di grazia e giustizia onde volesse restituirlo in tempo per far valere le sue ragioni, e non avendo potuto dal ministro di grazia e giustizia ottenere un favorevole provvedimento, si rivolge ora alla Camera, perchè veda se sia o no il caso d'accordargli una restituzione in tempo.

La Camera scorge che, trattandosi di determinare qual sia il modo con cui uno debba far valere in giudizio le proprie ragioni, ad essa non appartiene nè di dar consiglio ai litiganti sul modo di condurre le loro cause, nè di provvedere in qualsiasi guisa sulla domanda del Tamanini; quindi la vostra Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6802. Carlo Fumagalli era impiegato qual ricevitore di finanze in Lombardia nel 1852, anno in cui, riformatesi le leggi che regolavano il personale di quell'amministrazione, egli, secondo il nuovo ordinamento, avrebbe avuto uno stipendio minore di quello del quale era già in quel tempo provvisto, e che saliva a L. 1,379. Per una speciale provvisione fu dichiarato ch'egli avrebbe conservato il suo stipendio primitivo fino a che, col progredire nella sua carriera, avesse raggiunto uno stipendio uguale a quello che aveva nel 1852.

Coll'andar del tempo egli conseguì uno stipendio superiore a quello che aveva nel 1852, in guisa che cessò l'assegnamento *ad personam* che in quel tempo aveva ottenuto.

Nel 1857 egli fu collocato a riposo, e gli si è liquidata la pensione in base allo stipendio che allora aveva; ma di questa liquidazione non fu contento, perchè, a suo dire, avrebbe dovuto considerarsi l'intero soldo che già godeva dal 1852, e integralmente concedersi a titolo di pensione.

La prefettura di finanze di Lombardia ha respinto la sua domanda, in quanto che l'assegnamento *ad personam* già fosse cessato molto prima del tempo in cui si era fatta la liquidazione della di lui pensione; essendosi questa liquidata sullo stipendio che il Fumagalli aveva allorquando fu collocato a riposo, non aderì per conseguenza alla sua maggior domanda.

Dopo l'unione della Lombardia al Piemonte, il Fumagalli si rivolse al ministro delle finanze, il quale, avendo trovate già risolte e fissate tutte le questioni relative a questa pensione, non ha creduto di doversene ingerire.

Oggi, rinnovando le lagnanze che aveva esposte al ministro delle finanze, egli desidera che la Camera abbia a far decidere se a lui non ispetti una pensione uguale allo stipendio di cui godeva nel 1852.

La vostra Commissione ha considerato che la posizione del Fumagalli era stata determinata regolarmente a termini delle leggi che vigevano al momento in cui ebbe luogo la liquidazione della di lui pensione; che essendovi così un provvedimento emanato dall'amministrazione, nel quale si sono esaminati e tenuti in conto tutti i reclami del petente in quanto potevano esserlo, ed essendosi la pensione liquidata dietro gli anni di servizio che contava il Carlo Fumagalli, la Commissione ha ritenuto che non poteva prendersi a base nessun altro elemento di fatto, tranne quello di essere un assegno tem-